



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 31 maggio 2019 n.90

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visti gli articoli 126, comma 2, e 58, comma 2, della Legge 21 dicembre 2018 n.171;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.11 adottata nella seduta del 23 maggio 2019;
Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2,
della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

DETERMINAZIONE COMPENSI E GETTONI DI PRESENZA PER I MEMBRI DELL'AUTORITÀ GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E DEL DIRITTO DA CORRISPONDERE IN CASO DI RECLAMI

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente decreto delegato disciplina il compenso spettante ai membri dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali in applicazione dell'articolo 126, comma 2, della Legge 21 dicembre 2018 n. 171, nonché il diritto da corrispondere in caso di reclamo presentato all'Autorità, in applicazione dell'articolo 58, comma 2 della medesima legge.

CAPO I

COMPENSO SPETTANTE AI MEMBRI DELL'AUTORITÀ GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Art. 2

(Determinazione del compenso)

1. I membri del Collegio dell'Autorità Garante percepiscono un compenso fisso mensile e un gettone di presenza per la partecipazione ad ogni seduta.
2. I compensi ed i gettoni di presenza per i membri del Collegio dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali sono così determinati:
 - a) al Presidente del Collegio, al quale è attribuita la rappresentanza dell'Autorità e il potere di indirizzo e coordinamento, è riconosciuto un compenso fisso mensile pari ad euro 1.200,00, nonché un gettone di presenza pari ad euro 60,00 per ogni seduta del Collegio;

- b) agli altri due membri del Collegio è riconosciuto un compenso fisso mensile pari ad euro 800,00, nonché un gettone di presenza pari ad euro 60,00 per ogni seduta del Collegio.
3. I compensi ed i gettoni di cui al comma 2 sono imputati nel Bilancio dello Stato, sul cap. 1-10-4447 “Oneri e compensi Autorità Garante dei dati personali”.

CAPO II

DIRITTO DA CORRISPONDERE IN CASO DI RECLAMO PRESENTATO ALL'AUTORITÀ GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Art. 3

(Imposta di bollo e diritti di segreteria)

1. Nell'ipotesi di reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, all'istanza si applica l'imposta di bollo fissa nella misura ordinaria, di cui all'articolo 3 del Decreto Delegato 30 luglio 2015 n. 122 nonché un diritto di segreteria pari ad euro 50,00.
2. Nel caso in cui il reclamo di cui al comma 1 sia manifestamente infondato o eccessivo, l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali applica un ulteriore diritto di segreteria pari ad euro 25,00.

CAPO III

DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO

Art. 4

(Disposizione di coordinamento)

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 32 della Legge 24 dicembre 2018 n. 173, l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ed il relativo Ufficio del Garante sono da considerarsi Unità Organizzativa Extra Dipartimentale. Pertanto, l'Ufficio del Garante afferisce alla Segreteria di Stato per gli Affari Interni per quanto attiene agli aspetti prettamente amministrativi.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 31 maggio 2019/1718 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Nicola Selva – Michele Muratori

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**
Guerrino Zanotti